

Comune di Frassino

Provincia di Cuneo

Via San Rocco n. 4 tel. 0175/976926 fax. 0175976910 e-mail certificata

frassino@cert.ruparpiemonte.it; anagrafe@comune.frassino.cn.it; ragioneria@comune.frassino.cn.it

tecnico@comune.frassino.cn.it info@comune.frassino.cn.

Frassino Iì,

4 MAR. 2021

Prot. n. <u>2000648</u>

ORDINANZA N. 2 /2021

IL SINDACO

Vista la Determina Dirigenziale n. A18 549 del 09.03.2020 emessa dal Dirigente del Settore Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte, con la quale viene revocato lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire dal giorno 11.03.2020, su tutto il territorio del Piemonte, ai fini delle Legge n. 353/2000 e della Legge Regionale n. 15/2018;

Vista la Legge Regionale n. 15/2018 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), che al comma 2 dell'art. 10 recita: "È vietato l'abbruciamento di materiale vegetale di cui all' articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo";

Vista la Legge Regionale n. 3 del 26.02.2020 "Modifica all'art. 16 della legge regionale 22 gennaio 2019 n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)", che all'art. 1 riconosce la possibilità ai Sindaci, con propria ordinanza, di concedere una deroga agli abbracciamenti di residui vegetali nel periodo di divieto di alla Legge Regionale n. 15/2018 sopra citata;

Considerato che il Comune di Frassino rientra tra i comuni dichiarati montani per i quali, sensi della Legge Regionale n. 3/2020 è concessa una deroga agli abbracciamenti dei residui vegetali per un periodo massimo di 30 gg. anche non continuativi, nel periodo intercorrente tra il 01 novembre e il 31 marzo dell'anno successivo;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

DISPONE

La deroga per gli abbrucciamenti dei residui vegetali su tutto il territorio Comunale, così come previsto dalla dall'articolo 10, comma 2 della Legge Regionale 04.10.2018 n 15, con decorrenza dal 08.03.2021 e fino ad eventuale ordinanza di revoca, comunque non oltre il 15.03.2021.

NOTIFICA

Mediante affissione sul sito istituzionale del Comune.

COMUNICA

Alla locale stazione dei Carabinieri Forestali di Sampeyre per opportuna conoscenza.

Avverte altresì che il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art 27 co. 3 del D. Lgs. 285/92 e ss.mm.ii. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 gg. e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 74 del DPR 495/92.

Nel rispetto degli artt. 3 e 7 della legge 241/90 il presente provvedimento è impugnabile dinnanzi al TAR competente entro 60gg dalla notifica, ovvero dalla conoscenza del provvedimento, ovvero è possibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

F.to IL SINDACO (ELLENA Roberto)